



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 15/02/2023

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al

N.r.g.a.c. /2021

Per spa mandataria di SPV srl è presente l'avv.

Pacifico in sostituzione dell'avv. , il quale discute la causa

riportandosi ai precedenti scritti difensivi, da ultimo alla memoria in data

19.01.2023, in atti. Impugna e contesta quanto ex adverso dedotto in

comparsa conclusionale, eccependo la novità, tardività, imprecisività ed

inammissibilità delle aliene eccezioni ed argomentazioni, vertenti su aspetti

non contestati in precedenza sia in sede di opposizione che in istruttoria. Il

ricorso ingiunzionale è stato corredato da idonea documentazione, compresi

gli estratti conto reperiti, che ha legittimato la concessione della provvisoria

esecuzione. Insiste pertanto nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni.

È presente l'Avv. Dario Nardone per l'opponente, il quale contesta le odierne

deduzioni e si riporta alla comparsa conclusionale.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



REPUBBLICA ITALIANA

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. /2021 R.A.C.C.

TRA

~~(nato a Pescara il)~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Nardone, come da mandato in atti;

-OPPONENTE-

E

~~S.p.A. nella qualità di mandataria della SPV S.R.L.~~, rappresentata e difesa dall'Avv. , come da mandato in atti;

-OPPOSTA-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni della parti: all'udienza del 15.2.2023, all'esito della discussione, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione al d.i. n. /2021, con il quale il Tribunale di Pescara gli aveva ingiunto il pagamento, in favore di spa, di €. 25.952,86, oltre accessori, quale saldo debitore del rapporto di c/c 1241 aperto dallo stesso con Banca spa.

Ha dedotto l'opponente, quale primo motivo di doglianza, il difetto di legittimazione (*recte* titolarità) attiva della opposta, nonché la carenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito.

Si è costituita in giudizio spa nella qualità di mandataria SPV srl, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Premesso che per il principio della "ragione più liquida", posto a presidio di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza la necessità di esaminare previamente le altre questioni, imponendosi un approccio che comporta la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cpc, va rilevato che l'opposizione è fondata per non avere la opposta, nel corso del giudizio, fornito adeguata prova del credito azionato.

Come noto, in tema di contenzioso bancario e regime probatorio vige la regola generale secondo la quale allorquando sia la banca ad agire per il recupero di un proprio credito da saldo di conto corrente ovvero da altro rapporto bancario spetterà ad essa l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere attraverso la produzione della pertinente documentazione con specifico riguardo al contratto e agli estratti conto relativi all'andamento del rapporto comprovanti il credito azionato.

Per giurisprudenza pacifica, pertanto, l'istituto di credito opposto, nel giudizio di opposizione a d.i., è tenuto a dare prova dell'esistenza (*an*) e della consistenza (*quantum*) del relativo credito, documentando l'andamento del rapporto tramite la produzione degli estratti conto relativi all'intero svolgimento dello stesso (cfr. sul punto Cass. 23313/2018 "la banca che intende far valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento, dall'inizio del rapporto e senza interruzioni", nonché Cass. 13258/2017) e, quindi, fin dal suo inizio.

Ebbene, nel caso all'esame, la opposta ha prodotto, unitamente alla domanda monitoria, il contratto di apertura del conto corrente n. 1241 del 29.11.2007, e unitamente alla comparsa di costituzione nel presente giudizio

ha prodotto i conti scalari dal momento “*dell’apertura di credito, avvenuta in data 06.11.2009, al momento della revoca della disponibilità della somma in data 11.04.2012*”, senza integrare, nei termini pure assegnati, la documentazione inerente il rapporto.

Ora è noto che con il contratto di apertura di credito (1842 cc) la banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di danaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato; se l’apertura di credito è regolata in conto corrente, per come risulta dai conti scalari allegati, l’utilizzo del fido accordato è regolato appunto sul c/c richiamato dagli stessi ed indicato con il n. 1241.

Il che vale a dire che sul c/c 1241 sono annotate le operazioni di utilizzo dell’affidamento, e sono liquidati ed addebitati gli interessi.

In altri termini, la linea di apertura di credito non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo (eventualmente) debitore del c/c di corrispondenza su cui la Banca ha concesso la disponibilità che il cliente ha utilizzato.

Deve pertanto coerentemente affermarsi che non è, in tal caso, facoltà delle parti far valere in giudizio la sola linea di apertura di credito, come sembra argomentare l’opposta, indipendentemente dal c/c cui accede, o, in termini equivalenti, che la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti deve in tal caso riguardare il c/c nel suo insieme.

Senonchè, nel caso all’esame, la opposta non ha prodotto la documentazione contabile completa degli estratti conto relativa al c/c 1241 a cui l’affidamento accede, al fine di dare la prova, attraverso l’andamento del rapporto, dell’esistenza e della consistenza del credito azionato.

A ciò si aggiunga che l’apertura di credito deve essere stipulata per iscritto a pena di nullità, a meno che non sia già prevista e disciplinata nel contratto di c/c -stipulato per iscritto- sul quale è a valere, ma nel caso una tale previsione e disciplina nel contratto di c/c prodotto dalla opposta non v’è.

Dunque quest’ultima non ha assolto al proprio onere probatorio.

Né può avere rilievo la tesi, sostenuta dalla stessa opposta, della mancata contestazione specifica da parte dell'opponente del credito ai sensi dell'art. 115 cpc.

Se è vero, infatti, che il convenuto-opponente è gravato dall'onere di contestazione specifica dei fatti posti dall'attore-opposto a fondamento della domanda, resta fermo che questo onere si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. n. 36908/2020).

Nel caso all'esame, alla generica affermazione del credito asseritamente vantato dalla Banca, non supportato da idonea documentazione a specificazione delle voci su cui si è formato il saldo finale, si è contrapposta la generica difesa dell'opponente, che ha eccepito la *carenza dei requisiti di certezza ed esigibilità del credito*.

Pertanto, per tutte le considerazioni innanzi svolte, l'opposizione va accolta, con la revoca del d.i. opposto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. opposto e rigetta la domanda monitoria;
- condanna l'opposta alla rifusione, in favore del Difensore antistatario dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in €. 3.397,00 per compenso (dm 147/22, scaglione da 5.200,00 a 26 mila euro, fasi di studio, introduttiva e decisionale, parametri),

€. 118,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap.

Pescara, 15.2.2023

Il giudice

dott. Stefania Ursoleo

Il Giudice

dr. Stefania Ursoleo